



**Rete Consumatori Italia**

**Assoutenti- Casa del Consumatore - Codici**

**DCO 416/2015/R/eel**

**Sistemi di smart metering di seconda generazione per la misura di energia elettrica in bassa tensione**

**Smart Metering = Smart Energy = Smart Consumer**

*Dall' LETTERA ENCICLICA LAUDATO SI' DEL SANTO PADRE FRANCESCO SULLA CURA DELLA CASA COMUNE -*

## *II. EDUCARE ALL'ALLEANZA TRA L'UMANITÀ E L'AMBIENTE*

209. La coscienza della gravità della crisi culturale ed ecologica deve tradursi in nuove abitudini. Molti sanno che il progresso attuale e il semplice accumulo di oggetti o piaceri non bastano per dare senso e gioia al cuore umano, ma non si sentono capaci di rinunciare a quanto il mercato offre loro. Nei Paesi che dovrebbero produrre i maggiori cambiamenti di abitudini di consumo, i giovani hanno una nuova sensibilità ecologica e uno spirito generoso, e alcuni di loro lottano in modo ammirevole per la difesa dell'ambiente, ma sono cresciuti in un contesto di altissimo consumo e di benessere che rende difficile la maturazione di altre abitudini. Per questo ci troviamo davanti ad una sfida educativa.

210. L'educazione ambientale è andata allargando i suoi obiettivi. Se all'inizio era molto centrata sull'informazione scientifica e sulla presa di coscienza e prevenzione dei rischi ambientali, ora tende a includere una critica dei "miti" della modernità basati sulla ragione strumentale (individualismo, progresso indefinito, concorrenza, consumismo, mercato senza regole) e anche a recuperare i diversi livelli dell'equilibrio ecologico: quello interiore con sé stessi, quello solidale con gli altri, quello naturale con tutti gli esseri viventi, quello spirituale con Dio. L'educazione ambientale dovrebbe disporci a fare quel salto verso il Mistero, da cui un'etica ecologica trae il suo senso più profondo. D'altra parte ci sono educatori capaci di reimpostare gli itinerari pedagogici di un'etica ecologica, in modo che aiutino effettivamente a crescere nella solidarietà, nella responsabilità e nella cura basata sulla compassione.

211. Tuttavia, questa educazione, chiamata a creare una "cittadinanza ecologica", a volte si limita a informare e non riesce a far maturare delle abitudini. L'esistenza di leggi e norme non è sufficiente a lungo termine per limitare i cattivi comportamenti, anche quando esista un valido controllo. Affinché la norma giuridica produca effetti rilevanti e duraturi è necessario che la maggior parte dei membri della società l'abbia accettata a partire da motivazioni adeguate, e reagisca secondo una trasformazione personale. Solamente partendo dal coltivare solide virtù è possibile la donazione di sé in un impegno ecologico. Se una persona,

benché le proprie condizioni economiche le permettano di consumare e spendere di più, abitualmente si copre un po' invece di accendere il riscaldamento, ciò suppone che abbia acquisito convinzioni e modi di sentire favorevoli alla cura dell'ambiente. È molto nobile assumere il compito di avere cura del creato con piccole azioni quotidiane, ed è meraviglioso che l'educazione sia capace di motivarle fino a dar forma ad uno stile di vita. L'educazione alla responsabilità ambientale può incoraggiare vari comportamenti che hanno un'incidenza diretta e importante nella cura per l'ambiente, come evitare l'uso di materiale plastico o di carta, ridurre il consumo di acqua, differenziare i rifiuti, cucinare solo quanto ragionevolmente si potrà mangiare, trattare con cura gli altri esseri viventi, utilizzare il trasporto pubblico o condividere un medesimo veicolo tra varie persone, piantare alberi, spegnere le luci inutili, e così via. Tutto ciò fa parte di una creatività generosa e dignitosa, che mostra il meglio dell'essere umano. Riutilizzare qualcosa invece di disfarsene rapidamente, partendo da motivazioni profonde, può essere un atto di amore che esprime la nostra dignità.

212. Non bisogna pensare che questi sforzi non cambieranno il mondo. Tali azioni diffondono un bene nella società che sempre produce frutti al di là di quanto si possa constatare, perché provocano in seno a questa terra un bene che tende sempre a diffondersi, a volte invisibilmente. Inoltre, l'esercizio di questi comportamenti ci restituisce il senso della nostra dignità, ci conduce ad una maggiore profondità esistenziale, ci permette di sperimentare che vale la pena passare per questo mondo.

213. Gli ambiti educativi sono vari: la scuola, la famiglia, i mezzi di comunicazione, la catechesi, e altri. Una buona educazione scolastica nell'infanzia e nell'adolescenza pone semi che possono produrre effetti lungo tutta la vita. Ma desidero sottolineare l'importanza centrale della famiglia, perché «è il luogo in cui la vita, dono di Dio, può essere adeguatamente accolta e protetta contro i molteplici attacchi a cui è esposta, e può svilupparsi secondo le esigenze di un'autentica crescita umana. Contro la cosiddetta cultura della morte, la famiglia costituisce la sede della cultura della vita».[149] Nella famiglia si coltivano le prime abitudini di amore e cura per la vita, come per esempio l'uso corretto delle cose, l'ordine e la pulizia, il rispetto per l'ecosistema locale e la protezione di tutte le creature. La famiglia è il luogo della formazione integrale, dove si dispiegano i diversi aspetti, intimamente relazionati tra loro, della maturazione personale. Nella famiglia si impara a chiedere permesso senza prepotenza, a dire "grazie" come espressione di sentito apprezzamento per le cose che riceviamo, a dominare l'aggressività o l'avidità, e a chiedere scusa quando facciamo qualcosa di male. Questi piccoli gesti di sincera cortesia aiutano a costruire una cultura della vita condivisa e del rispetto per quanto ci circonda.

214. Alla politica e alle varie associazioni compete uno sforzo di formazione delle coscienze. Compete anche alla Chiesa. Tutte le comunità cristiane hanno un ruolo importante da compiere in questa educazione. Spero altresì che nei nostri seminari e nelle case religiose di formazione si educi ad una austerità responsabile, alla contemplazione riconoscente del mondo, alla cura per la fragilità dei poveri e dell'ambiente. Poiché grande è la posta in gioco, così come occorrono istituzioni dotate di potere per sanzionare gli attacchi all'ambiente, altrettanto abbiamo bisogno di controllarci e di educarci l'un l'altro.

215. In questo contesto, «non va trascurata [...] la relazione che c'è tra un'adeguata educazione estetica e il mantenimento di un ambiente sano».[150] Prestare attenzione alla bellezza e amarla ci aiuta ad uscire dal pragmatismo utilitaristico. Quando non si impara a fermarsi ad ammirare ed apprezzare il bello, non è strano che ogni cosa si trasformi in oggetto di uso e abuso senza scrupoli. Allo stesso tempo, se si vuole raggiungere dei cambiamenti profondi, bisogna tener presente che i modelli di pensiero influiscono realmente sui comportamenti. L'educazione sarà inefficace e i suoi sforzi saranno sterili se non si preoccupa anche di diffondere un nuovo modello riguardo all'essere umano, alla vita, alla società e alla relazione con la natura. Altrimenti continuerà ad andare avanti il modello consumistico trasmesso dai mezzi di comunicazione e attraverso gli efficaci meccanismi del mercato.

## **Premessa**

Le scriventi ritengono che la riorganizzazione dei sistemi di Smart Metering per la bassa tensione, sia cruciale per lo sviluppo del Paese e per un vero cambio di paradigma nei consumi domestici alla luce dell'emergenza **“cambiamenti climatici”**.

### **Dal consuma all'usare l'energia.**

Disporre dell'energia quando e come serve avendone la consapevolezza di quello che si sta facendo. Il paragone non può altro che essere quello con gli Smart Phone nelle comunicazioni telefoniche.

Essi hanno generato la diffusione universale della comunicazione via internet e determinato e liberato il consumatore nella scelta e nel consumo nel settore della telefonia.

Oggi grazie a questi si è creata un'intera economia che ha più di ogni altra cosa determinato uno sviluppo globale senza pari. Lo stesso dovrà avvenire per l'altra grande commodity quella energetica. Dare al consumatore la libertà di scegliere chi voler essere, cosa voler consumare e come, significa generare una spirale economico sociale al pari di quella della telefonia mobile (si pensi allo sviluppo dell'E-commerce, del mercato delle APP, dei dispositivi, oppure alla share economy).

Per fare questo però, bisogna evitare gli errori del passato. La prima generazione G1 dei contatori, non ha sortito nulla di tutto questo. Anzi ha generato una concentrazione di mercato nelle mani di chi detiene il dato e dato via ad un immenso conteso tra consumatori, venditori e distributori sulla correttezza del dato e sulla rilevazione dei consumi.

Erano stati installati per garantire il consumo effettivo, hanno dato seguito all'era della fatturazione stimata e alla perdita del rapporto tra operatore e consumatore.

La nuova sfida è liberare il sistema dalle concentrazioni e ripristinare fiducia. Quindi immaginiamo, auspichiamo e pretendiamo, che ulteriori costi a carico del consumatore portino immani benefici, riparando anche ai danni del passato.

### **Chiediamo che la riforma si permea dalle seguenti linee guida per i consumatori**

- 1) TRASPARENZA totale dei dati di comunicazione e sicurezza per la privacy;
- 2) controllo e accessibilità completa allo strumento da parte dell'utenza per tutte le fasi successive alla misura;

- 3) Riconoscimento del concetto assoluto che il dato è **di proprietà del consumatore** che ne dispone a proprio piacimento;
- 4) Imparzialità e non onorosità delle verifiche di funzionamento;

### **Spunti di riflessione:**

Se non conosco quello che avviene del dato creato dal contatore, come faccio a sapere se la mia privacy o la mia sicurezza siano salvaguardate? Inoltre chi mi assicura che quel dato non possa essere manomesso o utilizzato per motivi fuori dalla mia portata (si immagini quello che nei scandali dati internazionali) come accade con i dati prelevati dalla rete internet nei database delle grandi multinazionali.

Quindi tranne che per i dati di consumo e per le motivazioni legate alla corretta fatturazione dei costi e della sicurezza della rete, tutto il resto deve essere a disposizione dell'utente che ne è responsabile essendone proprietario e ne dispone per il suo uso anche inserendo dei codici di sicurezza o utilizzando delle chiavi di accesso per ulteriori finalità anche contrattuali (Es. si pensi all'uso delle APP o dei sistemi di efficienza per la riduzione dei consumi, o per l'utilizzo di sensoristica per la domotica oppure per l'internet delle cose).

Fino ad oggi e nella precedente esperienza, tutto questo non è avvenuto e a quanto sembra nemmeno il minimo scopo primario, ovvero quella della rilevazione dei consumi effettivi generando il dubbio principale nei consumatori ovvero: pago quel che consumo?

Sollecitiamo l'Autorità a costruire un impianto regolatorio che permetta al consumatore finale di poter gestire ampiamente il dato con gli strumenti più semplici e con le modalità via via sempre più tecnicamente alla sua portata (es. WI-Fi, Bluetooth, ecc ecc).

Si tenga a mente che si sta disciplinando quella che potrebbe essere la vera rivoluzione digitale italiana.

## Risposte al DCO

### Sistemi di smart metering di seconda generazione per la misura di energia elettrica in bassa tensione

#### *Documento di consultazione 416/2015/R/eel*

Con il documento per la consultazione 416/2015/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra gli orientamenti in merito alla definizione delle specifiche funzionali dei contatori intelligenti di seconda generazione di energia elettrica in bassa tensione, che l'Autorità deve predisporre in attuazione del decreto legislativo n. 102/2014, con cui si recepisce nell'ordinamento nazionale la Direttiva 27/2012/UE in tema di efficienza energetica, in particolare all'articolo 9 comma 3 si specifica come:

#### **Art. 9. Misurazione e fatturazione dei consumi energetici**

[...]

3. Fatto salvo quanto già previsto dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e nella prospettiva di un progressivo miglioramento delle prestazioni dei sistemi di misurazione intelligenti e dei contatori intelligenti, introdotti conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, al fine di renderli sempre più aderenti alle esigenze del cliente finale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dello standard internazionale IEC 62056 e della raccomandazione della Commissione europea 2012/148/UE, predispone le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualità di esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi, affinché:

a) i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni sul tempo effettivo di utilizzo e gli obiettivi di efficienza energetica e i benefici per i consumatori finali siano pienamente considerati nella definizione delle funzionalità minime dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato;

b) sia garantita la sicurezza dei contatori, la sicurezza nella comunicazione dei dati e la riservatezza dei dati misurati al momento della loro raccolta, conservazione, elaborazione e comunicazione, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati. Ferme restando le responsabilità degli esercenti dell'attività di misura previste dalla normativa vigente, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura il trattamento dei dati storici di proprietà del cliente finale attraverso apposite strutture indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai distributori e ad ogni altro soggetto, anche cliente finale, con interessi specifici nel settore energetico o in potenziale conflitto di interessi, anche attraverso i propri azionisti, secondo criteri di efficienza e semplificazione

c) nel caso dell'energia elettrica e su richiesta del cliente finale, i contatori siano in grado di tenere conto anche dell'energia elettrica immessa nella rete direttamente dal cliente finale;

d) nel caso in cui il cliente finale lo richieda, i dati del contatore relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica siano messi a sua disposizione o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato che agisce a suo nome, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili;

e) siano adeguatamente considerate le funzionalità necessarie ai fini di quanto previsto all'articolo 11.

[...]

**Il tutto in attuazione dell'obiettivo strategico:**

**OS7 – Accesso non discriminatorio ai dati di prelievo ed evoluzione ulteriore degli strumenti di misura**

Quadro strategico 2015-2018

L'azione dell'Autorità sarà rivolta a definire le modalità di messa a disposizione dei dati sui consumi e sui prelievi di potenza da parte dei diversi soggetti interessati, in conformità con quanto disposto dal D.lgs. n. 102/2014 di recepimento della Direttiva 2012/27/CE (valutazione e selezione delle soluzioni tecnologiche possibili, dei relativi requisiti tecnici e prestazionali, definizione dei relativi profili di regolazione tariffaria e non tariffaria).

Per quanto riguarda gli strumenti di misura, dovrà essere sviluppato lo smart metering gas, e dovranno essere definite le funzionalità dei contatori elettrici di seconda generazione in bassa tensione, anche tenuto conto delle funzionalità più evolute previste dal D.lgs n. 102/2014 ai fini sia della promozione di comportamenti di consumo e di immissione efficienti, sia della partecipazione attiva della domanda al mercato dell'energia.

In questo contesto l'Autorità rivedrà il quadro regolatorio al fine di affrontare in maniera decisa la questione delle fatture di conguaglio, incentivando la fatturazione basata sui consumi effettivi o sulle autoletture.

La stella polare del presente documento è, quindi, ravvisabile nella previsione di legge descritta in precedenza, mirante a rendere i sistemi di misurazione sempre più aderenti alle esigenze dei clienti finali.

Tale ottica comporta, quindi, la necessità di partire da quelle che sono le esigenze dei consumatori, in quanto i sistemi di smart metering in oggetto sono a loro dedicati.

L'approccio schematico di tale contributo è, per questi motivi, funzionalizzato alla verifica che il sistema di misurazione elaborato nel documento in consultazione sia corrispondente ed illuminato dalla suddetta “stella polare”. In pratica, si tratta di verificare l'idoneità di tali strumenti alla misurazione e alla trasmissione di dati e che il consumatore, proprietario degli stessi, possa disporre in totale libertà di modo e di tempo senza ulteriori costi.

Come è noto, tale semplice assunto si è mostrato difficilmente attuabile, palesando svariate criticità per i contatori di prima generazione. Basti pensare alla presenza, ancora oggi, di sistemi di misurazione pre-MID, quindi, esenti da qualunque tipo di regolamentazione di matrice europea e/o nazionale. Trattasi, come è noto, di strumenti di cui non è dato conoscere alcun dato inerente a taratura, conformità e, in generale, metodologie di funzionamento. Appare opportuno, perciò, ricordare in questa sede come tali problematiche non possono non essere ricollegate alle, purtroppo ancora attuali, lamentele dei consumatori circa asseriti maggiori consumi dall'installazione dei contatori di prima generazione.

Per questi motivi, si ritiene che il controllo e l'attenzione nei confronti di questa materia debba essere ancora più rigorosa e debba tenere in debito conto l'esperienza maturata.

Gli obiettivi a cui mirare sono riassumibili nei termini “efficienza” e “sicurezza”, parafrasando, in termini generali, il disposto dell'art. 9 comma 3 del D. lgs n.102/2014.

In prima battuta, è da sottolineare come siano apprezzabili le intenzioni dell'Autorità in materia di criteri generali di progettazione “a prova di futuro” (future-proof design). La minimizzazione delle esigenze di riprogrammazione di sistema, la massima indipendenza possibile da componenti hardware aggiuntivi, la separazione delle risorse tra la telegestione e la messa a disposizione di dati e la nuova ottica mirante alla interoperabilità, l'intercambiabilità e la multicanalità per la comunicazione e la messa a disposizione dei dati rappresentano sicuramente ambiti da attuare e sviluppare nei prossimi strumenti di misura.

In tal senso, è da rimarcare anche la rilevanza attribuita all'autoconsumo, attuativa della previsioni di cui al comma 3 lett. c) dell'art. 9 cit. , quale obiettivo teso a favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica, anche attraverso una maggiore consapevolezza dei clienti circa i propri comportamenti di autoconsumo di energia autoprodotta (per i cd. *prosumer*) e di consumo.

Si guarda con favore anche alle nuove previsioni in materia di allarmi al cliente, come la possibilità di inviare adeguati allarmi anche ai clienti all'approssimarsi di particolari eventi o condizioni. Si pensi alla segnalazione di imminente intervento del limitatore, in relazione alla derivata in aumento della potenza istantanea, con un allarme di natura acustica e con un dispositivo per il trasferimento al cliente nel caso di misuratori non posizionati nell'abitazione o nel luogo di lavoro. È interessante anche la previsione di ulteriori metodologie quali SMS telefonici, via web e l'ausilio di allarmi, anche meno “veloci” che potrebbero riguardare il preavviso di interruzione programmata per lavori o di distacco per motivi contrattuali del cliente, l'invio al cliente di messaggi da parte di terze parti designate e, nel caso di implementazione del registro di credito in euro di cui al punto 3.21, l'avviso in prossimità dell'esaurimento del credito. **Per tale ambito si chiede, però, la specificazione del significato circa l'assunto per cui “L'impresa distributrice non sarebbe responsabile dell'effettivo trasferimento dell'allarme al cliente nella misura in cui ciò dipende dal dispositivo del cliente”** (vedi pag.41 del DCO). Non sembra chiaro quale sia il dispositivo del cliente, come è noto, infatti, il consumatore è proprietario dei dati scaturenti dallo strumento di misura ma non dello stesso.

In termini di efficienza, l'AEEGSI ritiene che i requisiti di funzionalità dei sistemi di smart metering di seconda generazione siano articolati in termini di funzionalità di alto livello, anche se si dichiara come le funzionalità non corrispondano ancora, in quanto di alto livello, agli “use cases” di dettaglio. L'efficienza di cui alle disposizioni di legge prevede, come detto, obiettivi informativi completi al consumatore e obiettivi di efficienza energetica. L'efficienza nella gestione del servizio di misura comporta il miglioramento della qualità del servizio di misura in termini di tempestività e affidabilità, superando i limiti intrinseci alla registrazione delle interruzioni e prevedendo la rilevazione delle variazioni rapide di tensione. Si propone, infatti, di registrare gli eventi di variazione rapida della tensione superiore al 5% del valore nominale, con marca temporale. Si guarda con favore anche alla possibilità di prevedere anche la registrazione di altri indici non continui di qualità della tensione, con particolare riferimento alle sovratensioni transitorie fasi-terra (spikes). Soprattutto, però, si auspica che la decisione relativa all'acquisizione giornaliera delle grandezze continue (quartorarie) di energia, nonché dei registri di potenza massima (istantanea a 2 secondi e nel quarto d'ora) e degli eventi, sia contrattuali che di qualità del servizio sia portata a compimento dall'Autorità, in modo da assicurare maggior trasparenza a beneficio dei consumatori.

Nello stesso senso, si guarda con favore alle possibilità di personalizzazione che i contatori in oggetto dovrebbero essere in grado di consentire ai venditori, in modo da poter leggere sullo strumento, oltre alle informazioni contrattuali minime, altri dati relativi alla personalizzazione degli aspetti del rapporto contrattuale con il cliente. l'accento, infatti, deve essere posto sulla massima disponibilità dei dati,

consultabili in maniera più semplice ed immediata possibile, al consumatore (che è proprietario degli stessi) senza dimenticare le necessarie esigenze di privacy in merito ai dati in oggetto.

Come sottolineato nel documento in consultazione, il decreto legislativo 102/2014, articolo 9, comma 3, lettera b), ultimo periodo, prevede che **il cliente finale è proprietario dei dati di prelievo registrati dal contatore** (tale principio è stato definito principio di customer data ownership<sup>56</sup>). Il distributore di energia elettrica (o di gas), quando opera in qualità di esercente il servizio di misura, deve quindi salvaguardare l'effettività di tale principio. Ciò comporta che il cliente finale abbia diritto alla messa a disposizione di qualsiasi dato registrato dal misuratore relativo a un suo comportamento di prelievo dell'energia (attiva e reattiva) dalla rete pubblica.

L'Autorità sta valutando anche l'opportunità che i misuratori di seconda generazione siano dotati di una porta fisica con interfaccia di tipo RJ45 o USB ed eventualmente di un piccolo alloggiamento sicuro nel quale riporre dispositivi che potrebbero permettere la comunicazione wireless dei dati oggetto di messa a disposizione, con oneri di trasmissione a completo carico del cliente o della parte commerciale interessata.

Dette previsioni, qualora apprezzabili in un'ottica di trasparenza e maggior comunicazione con il consumatore, sollevano dubbi in materia di sicurezza. La previsione di tali metodi di comunicazione comporta, perciò, necessarie tutele di natura tecnica per la privacy e la circolazione dei dati resi facilmente accessibili.

In tema di sicurezza, però, il ruolo maggiormente problematico è attribuito all'ambito della telegestione.

Come è noto, la stessa AEEGSI specifica come l'architettura dei sistemi di smart metering attualmente presenti in Italia è a due livelli, con un concentratore interposto tra il sistema centrale di telegestione e il contatore. Nel segmento contatore-concentratore, la tecnologia di comunicazione attualmente utilizzata è la trasmissione di dati sulle linee elettriche di bassa tensione, con la modalità conosciuta come comunicazione "power line carrier" (di seguito: PLC) o "onde convogliate". Sia l'architettura che la tecnologia sono state liberamente definite dalle imprese distributrici.

Il documento in consultazione prevede delle nuove tecnologie di comunicazione che, per assicurare interoperabilità comportano la necessità, a giudizio dell'Autorità, che il protocollo di comunicazione sulla banda C (o su altro canale trasmissivo come da successivo criterio G. "multicanalità") sia aperto e unico a livello nazionale. Trattasi di un "Framework di standardizzazione europeo" in via di approvazione a livello europeo ("La recente Comunicazione della Commissione Europea Delivering a New Deal for Energy Consumers del 15 luglio 2015, COM(2015) 339 final, richiama il fatto che l'industria deve ancora approvare gli standard di comunicazione tra smart meter e dispositivi della smart home." Vedi pag. 54).

Nonostante si ritenga apprezzabile lo sforzo nel senso di un utilizzo di una metodologia in via di approvazione in sede europea in un'ottica, quindi, di uniformità, si ritiene doveroso e necessario chiedersi sulla base di quale norma l'Autorità si arroghi il diritto di decidere in merito alla tecnologia relativa alle gestione dei dati.



Occorre ricordare, infatti, che la direttiva 2004/22/CE (Measurement Instrument Directive, c.d. “direttiva MID”), recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22), definisce i requisiti essenziali per gli strumenti di misura.

Gli strumenti di misura costruiti secondo i requisiti stabiliti nella direttiva suddetta assicurano, perciò, la legalità del contatore e la genuinità del dato da esso scaturente.

Da tempo, però, sono emerse perplessità sul “dopo”. Come detto, il dato viene inviato dal “contatore intelligente” al concentratore tramite un protocollo di comunicazione (fino ad oggi di proprietà di Enel Distribuzione s.p.a., perciò proprietario, in previsione di un nuovo protocollo deciso dall’AEEGSI).

**Da ciò si desume, anche solo a rigor di logica, come il dato viene trasmesso, tramite le reti di distribuzione con procedure e protocolli non normati, concentrato, assieme a quello di altri clienti, in sistemi dei quali non si sa nulla ed infine trasmesso al fornitore, che lo utilizza per fare la bolletta al consumatore.**

La direttiva MID, come detto, disciplina il solo strumento di misura, non il sistema di telegestione. Detto ciò, appare quasi scontato chiedersi che, se il dato fidefacente è quello del contatore, come impone la MID, chi garantisce lo stesso consumatore che il sistema di gestione del dato è legale?

**Dalla mera lettura delle norme deriva, quindi, come l’utilizzo dei dati rilevati a distanza non sia riconosciuto dall’attuale legislazione metrologica. Il sistema di misura, come indicato da AEEGSI, non è mai stato normato legalmente e non è vero che “se il contatore è MID il sistema è MID”.**

**La MID licenzia contatori omologati ma non norma le loro interazioni con altri strumenti.**

Sulla base di tali premesse appare ancora più significativa (o meglio inquietante) la previsione dell’AEEGSI nel DCO sulla funzionalità 7, in materia di trasmissione dati al sistema di telegestione dell’impresa distributrice (vedi pag. 38). Si afferma, infatti, che **“L’Autorità non intende specificare la tecnologia di trasmissione dati al sistema di telegestione, in modo da lasciare le imprese distributrici libere di individuare la soluzione tecnologica più efficiente e le eventuali evoluzioni di tale tecnologia nel corso della vita tecnica”.**

Pur volendo non tener conto della assurdità della situazione, dove si parla prima del nuovo protocollo di comunicazione sulla banda C e poi si dice che la tecnologia di trasmissione dati sarà decisa ai distributori, bisogna assolutamente tener conto del fatto che **l’Autorità non deve specificare nulla perché non è di sua competenza (come è noto, dovrebbe normare il Ministero dello Sviluppo Economico l’intera materia) ed evitare di lasciare ulteriori libertà alle imprese distributrici.**

Ne deriva che, per tutelare la asserita libertà delle imprese distributrici di individuare la, non sindacabile da alcuno, soluzione tecnologica più efficiente, **il consumatore deve, ancora una volta, vedere compromessa la sua libertà circa l’utilizzo dei SUOI dati.**

Il sistema di telegestione è, per questi motivi, illegale in quanto non previsto e regolato da alcuna norma. **L’utilizzo dei dati rilevati a distanza non è, come detto, riconosciuto dall’attuale legislazione metrologica e da nessun altra norma.**

**Tale situazione comporta numerose perplessità circa la sicurezza e la privacy dei dati trattati, palesando una situazione non più accettabile e, soprattutto, non riproponibile con i nuovi strumenti di misura.**

Ufficio Affari regolatori e istituzionali CODICI

Antonella Votta & Luigi Gabriele

Roma lì, 18.09.2015

Si autorizza pubblicazione del contenuto.